

« Ma non è solo a Campesi che Giovanni Sabattini avea fatto delle confidenze, (prosegue sempre la requisitoria), ne avea pur fatte ad un altro condetenuto, a Ruggieri, a cui avea detto che i grassatori si erano radunati nella sua osteria il giorno innanzi, e là avevano concertato il misfatto, e che egli perciò avea timore di avere delle molestie; e che nell'osteria del Sabattini si radunassero i malfattori per concertare i reati, non ce lo dice solo il Ruggieri, per confidenze avute dal Sabattini; ma ce lo dice ancora Cesare Buonafede, il quale, come si è riferito più volte, venne ad assicurarci che nell'osteria del Giovanni Sabattini erasi concertata la grassazione a danno del marchese Guido Pepoli. « Dunque (conclude la requisitoria), dunque anche contro il Sabattini sta la prova, *vedremo ora di che cosa il Sabattini sia responsabile* ». Ma il Pubblico Ministero si dimenticava di vederlo, non ce ne parlava più, e finiva col dire, « per me, signori giurati, sono autori questi e qui ne indica i nomi »; cosicchè la deduzione della responsabilità contro il Sabattini che il Pubblico Ministero voleva e doveva ricavare dalle sue premesse è rimasta ancora a farsi, e noi bisogna che l'attendiamo dalla risposta che darà a noi il Pubblico Ministero avendolo passato in silenzio nella sua requisitoria!

L'accusa pertanto tace sui mezzi di cui siasi servito il Sabattini per prendere parte al reato, e crediamo che l'oratore della legge avrà evitato di parlarne considerando non potersi credere che se fosse stato veramente suggerito dal Sabattini di rivolgersi a taluno per cercare una vettura, od un qualunque mezzo di trasporto, anche in tale supposito non si sarebbe verificato che il suggerimento fosse uno dei mezzi che *avessero servito alla esecuzione del reato*, uno di quei mezzi che l'articolo 103 del codice penale contempla onde rendere responsabile di complicità. Devono essere mezzi che abbiano effettivamente servito a commettere il reato, quali sono le armi, le chiavi, i veleni, le macchine e nascondigli ec. Ma se alcuno dei grassatori non avea un *fiacre*, ne avrebbe avuto un altro, se non avea il *fiacre* avrebbe avuto un biroccino, ovvero i ladri sarebbero andati sul luogo del reato a piedi, come sogliono fare. — Il *fiacre* non è un mezzo che abbia servito a commettere il reato, nella casa dell'Innocenti non si è entrato coi legni o coi biroccini. Quando si coltivassero simili assurdità, il prestare un fazzoletto, un orologio ovvero qualsivoglia altro oggetto di comodo personale del colpevole di un reato, ne costituirebbe complicità.

Se non che l'accusa aggiunse forse come argomento o indizio contro il Sabattini che la grassazione a Marzabotto venisse combinata la sera innanzi la sua esecuzione nella osteria della Palazzina. Ma dove la prova che ciò sia vero? Non era forse strettissimo dovere dell'accusa di accertare il fatto che affermava?

Invano la cerchereste, o signori giurati, doppochè il Pubblico Ministero nemmeno si curò di cercarla. Pure era obbligo della accusa di indicare che la sera del 11 luglio si fossero trovati alla Palazzina tutti coloro che alla grassazione dovevano prendere parte. — E nemmeno si potrebbe supporre che gli imputati si trovassero, mentre sappiamo che Lolti, Lipparini, Malaguti non erano in Bologna, ed invece si trovavano a Marzabotto. Come dunque concertarsi la sera antecedente con essi? E Tarozzi, Ferri, Bonaveri, Dondarini, che non frequentavano nè furono mai alla Palazzina, bisognava pure provare che la sera antecedente vi erano per concertare il reato.

Non è lecito di solo affermare; è mestieri le cose affermate di provare, ed io credo possa ritenersi escluso il fatto di questo asserito convegno.

Allargando però le concessioni a favore del Fisco, supponiamo quello che non è, vale a dire che la grassazione venisse concertata alla Palazzina. In tale supposto non ne conseguirebbe che il Sabattini padrone della osteria ne divenisse per ciò solo responsabile.

Occorre provare che egli al concerto assistesse, e che egli vi prendesse una parte qualunque. Potevano gli imputati essere entrati nella sua osteria veduti o non veduti da lui, giacchè essendo nel colmo della stagione estiva gli avventori entravano nei prati per il cancello della viozzola senza passare avanti di lui, potevano parlarsi e intendersi, ed il Sabattini ignorarlo.

Infatti l'aver solo concertato in un dato luogo un reato, non ha fatto sì che se ne accusasse come complice il padrone del luogo; e sebbene siasi pur detto in questo processo che altri reati venissero combinati alla Palazzina, pur nondimeno non venne chiamato in verun modo responsabile il Sabattini.

L'accusa però, mi duole il ripeterlo, non mai coerente nelle sue deduzioni, viene essa medesima a distruggere l'affermazione che il concerto si facesse dagli accusati la sera innanzi.

Inconveniente dell'accusa che si verifica di sovente in questo processo, non per difetto di ingegno o di dottrina nel rappresentante il Pubblico Ministero; ma per la difficoltà gravissima in cui si trova nel sostenere accuse destituite di prove e di buoni argomenti che la sostengano.

La manifesta contraddizione è questa che mentre si voleva sostenere che la grassazione fosse combinata la sera innanzi alla Palazzina, invece l'accusa ne indica subito dopo che fu il solo Mariotti che si recò alla Palazzina a richiedere al Sabattini una vettura od un *fiacre* per andare a Marzabotto. Dunque non è più il concerto tenuto fra tutti quelli che dovevano commettere il reato. Manca dunque il concerto precedente, e la imputazione si limita al discorso del Mariotti. Perchè poi questi dovesse richiedere al Sabattini un mezzo di trasporto che sapeva non avere, è difficile di comprendere. Si sarebbe rivolto a tutt'altri che al Sabattini che non ha nè cavalli nè vetture.

Ma il Sabattini avrebbe accettato l'incarico, se sussistesse che fosse stato dato dal Mariotti? Sabattini lo avrebbe eseguito? Sabattini si sarebbe mosso dalla sua osteria a ricercarlo? Nulla di tutto questo o signori giurati. Di cosa pertanto sarebbe responsabile il Sabattini e di quale complicità potrebbe tenersi responsabile? L'accusa è troppo vaga e confusa, e manca di forma determinata. Se non l'abbiamo però nell'accusa possiamo avere d'altra parte una formola determinatissima che ne diede la persona più rispettabile ed autorevole che siede in questo recinto. Quando il Sabattini vi querelava alla pubblica discussione come Pietro Campesi ardisse affermare che il Sabattini consigliasse il Mariotti di rivolgersi ad un Tarozzi, che il Sabattini stesso diceva non avere mai saputo avesse esistito, allora il signor Presidente prendeva a parlare così: Il testimonio non ha detto questo, disse solo che Mariotti venuto alla vostra osteria diceva che bisognava trovare un *fiacre* per andare a Marzabotto, e che certo Giovanardi gli propose di andare da un suo cognato. Eccovi dunque formulata la espressione del deposito di Campesi che l'illustre signor Presidente raccoglieva in termini netti e precisi. Dunque rettificata la verità, dovrebbe Sabattini rispondere di questo; ma in questa stessa formola sta già preveduta la risposta in favore del Sabattini, sta enunciato il fatto che egli non avrebbe aperto bocca, non avrebbe profferito una parola. Sarebbe stato un Giovanardi che avrebbe proposto il Tarozzi. — Data in ipotesi la verità della imputazione, poteva questa indurre la conseguenza che il Sabattini fosse un grassatore, che avesse partecipato alla rapina di Marzabotto? Tra le premesse e le conseguenze vi sono degli abissi. — La imputazione consisterebbe pertanto nell'asserire che Mariotti solo acceduto alla Palazzina la sera avanti il reato avesse fatta richiesta di un *fiacre*, e che un Giovanardi rispondesse non vi sarebbe che il Tarozzi. — Chi sia codesto Giovanardi nessuno lo sa, non fu cercato, non comparve al dibattimento. Nè può nemmeno presumersi che al Mariotti venisse indicato il Tarozzi ben conosciuto dal Mariotti stesso, e che secondo l'accusa essendo uno dei membri

dell'Associazione era tenuto di prestarsi, e che dovendo partecipare al reato doveva essere stato prevenuto onde al mattino fosse pronto, nè avesse impegnato ad altri il suo fiacre.

L'accusa non si occupa affatto di queste prove, nè di accertare le circostanze che indica. — Accusa e basta.

Riflettete però, o signori giurati, che anche la semplice imputazione, da null'altro avvalorata, non ha base se non nella deposizione di Pietro Campesi. Non si pensi che in questa udienza voglia ripetere quello che ebbi a dire intorno a lui, sul valore della sua testimonianza. In tale caso sarebbe terminata la mia difesa. Invece intendo di accordare al Pubblico Ministero la più generosa delle ipotesi. Voglio supporre che il Campesi potesse ritenersi un testimonia proponibile, affinché da tale finzione mi venga un ostacolo da superare.

Fingo il Campesi un testimonia non eccezionale: e comincio col ricordare ai signori giurati che sarebbe un testimonia non di verun fatto ma di solo detto: ricordo loro che *verba volant*, e che è difficile creare innanzi le esatte parole state dette da molto tempo da un uomo: ricordo loro che il villano Campesi non parlava che il dialetto di piemonte, ed il Sabattini parlava il dialetto bolognese, di modo che potevano non bene intendersi fra loro nel carcere, e se il Sabattini si fosse lagnato di avere addosso una accusa, poteva l'altro intendere che esprimesse di averne la colpa. Il villano Campesi non sentendo i *nen* ed i *pas* indispensabili nel dialetto del suo paese poteva confondere l'affermativo col negativo: ricordo loro l'aforismo legale che vale più un solo testimonia di vista che dieci di udito — *Pluris est oculatus testes unus quam aurati decem*.

Questi riflessi presenterei se si trattasse di testimonia di tutta buona fede, il quale può bene cadere in un errore in un equivoco possono essere fondamenti ad una accusa, ad una condanna! Non si dovrebbe ciecamente riposare sulla sua parola!

Se Campesi non avesse addebito personale direi, o signori giurati, non potete prestare fede alle sue deposizioni intorno al Sabattini, giacchè le cose che vi dice non sono vere, anzi si sono verificate false.

Era testimonia falso quando dichiarava di avere avuto rivelazioni da Giuseppe Bertocchi sul fatto di Marzabotto, mentre lo dissero i miei colleghi, e non deve dimenticarsi essere smentito dalle deposizioni del Comandante Balla, e dalle posteriori del Campesi che il Bertocchi gli facesse confidenze relativamente a quel reato, giurando che tutto quello che aveva saputo da Mariotti e da Bertocchi nelle carceri di Voghera, aveva *tutte* riferite al Comandante. (Relaz. stampata di questo processo fog. 42 pag. 4.)

Era testimonia falso quando deponendo di non avere detto nulla al Direttore delle carceri se non allorchè consegnava a lui le lettere del Bertocchi, smentito in questo dai rapporti del Comandante Balla.

Era un testimonia falso quando interrogato dall'egregio Presidente rispondeva che Bertocchi gli aveva confidati i nomi dei preti che avevano rapporti col Sabattini, e cioè un monsignor Golfieri ed un prete Ferrari, laddove aveva dichiarato al Comandante Balla che Bertocchi ignorava il nome di quei sacerdoti.

Era testimonia falso quando voleva accusare per grassazione il Sabattini, mentre nelle lettere del Campesi al signor Questore di Bologna ed al Procuratore del Re, dichiarava che il Sabattini era colpevole per il titolo della *congiura* e non per le grassazioni.

Era testimonia falso quando Campesi accusava insieme al Palmerini ed al Sabattini, anche gli osti del Cannone d'oro e di S. Marco in Bologna come colpevoli della medesima reità, e non vediamo tratti in giudizio nè l'uno nè l'altro.

Era testimonia falso nella parte sostanziale della sua deposizione contro il Sabattini quando riferiva il Sabattini partecipe della congiura diretta a muovere una rivoluzione in Bologna per rovesciare l'attuale governo e ristaurare il passato; quando deponendo che il Sabattini avesse avuto mille scudi da monsignor Golfieri incaricato dal Cardinale di Bolo-

gna per distribuire al popolo, e che avesse dato di quelli cinquanta scudi al Bertocchi. Tutte queste furono favole, invenzioni del Campesi non credute dal Fisco, non volute nemmeno formassero subbietto di inquisizione.

Dall'esposto sin qui dobbiamo dedurre che se il Campesi non avesse le qualità che lo respingono dal fare testimonianza, quella che egli fece in ordine al Sabattini, pecca di tanti spergiri che la rendano inammissibile affatto, che non si può che rigettarla con disprezzo.

Senonchè nella requisitoria per appoggiare in qualche modo la unicità del testimonia Campesi dimostrato così spergiro, si è detto che la testimonianza è sostenuta da altri testimoni. E questi altri non sarebbe che il Francesco Ruggieri che avrebbe sentito confidenze di Sabattini di carcere. Rinnovo la mia protesta che le *rivelazioni* dei condannati non possono costituire nessuna prova. Ma prescindendo in ipotesi da detto principio come ho fatto per il Campesi in linea di ipotesi, il Ruggieri avrebbe egli pure deposto sulle fole di *restaurazione di governo, rivoluzione, congiura*, nè può meritare fiducia se fosse un legittimo testimonia.

Ma è poi vero che il Ruggieri abbia confermato il detto di Campesi in ciò che il Sabattini avesse confessato di avere avuto parte al reato di Marzabotto? No, signori giurati: risulta tutto l'opposto. Il Ruggieri interrogato dal signor Presidente dichiarava che Sabattini *non aveva avuto parte al complotto*. E qui ricorderà come il Campesi fosse posto nel carcere del Ruggieri, e lasciato con lui i due giorni antecedenti a quello che comparve come testimonia alla pubblica udienza.

Nè basta. Abbiamo invece un altro testimonia che smentisce il Campesi, il testimonia fiscale Gustavo Gabrieli che stette in carcere col Sabattini, e che depose come il Sabattini si dichiarasse innocente che non sapeva nulla di ciò che gli era stato chiesto.

Queste sono verità risultanti dal dibattimento, registrate nella relazione del processo di cui vi indico le parole.

Avendovi per tale modo dimostrato come, e dall'atto di accusa e dalla requisitoria e da tutto il procedimento non emerge una prova; ma che dico prova? un indizio, un ragionevole sospetto di colpevolezza del Sabattini nel reato di cui si tratta, non avrò io il pieno diritto di chiedere non alla vostra coscienza, ma solo all'onestà vostra che dichiariate Giovanni Sabattini innocente dell'escrando reato di cui indebitamente fu accusato?

Sì, o signori giurati, non posso temerlo da cittadini onesti.

Esaurita così la difesa di Giovanni Sabattini intorno al fatto di Marzabotto verrò, a trattare l'altra incolpazione contro di lui promessa, e cioè della pretesa *ritenzione di armi*. Così sarà per me terminata la difesa dei reati speciali che si vollero al Sabattini addebitare.

Esclusa l'associazione per quanto io ebbi l'onore di dedurvi nei passati giorni, e che nel supposto della esistenza della associazione non poteva esserne stato un membro, non sarebbe di veruna importanza il reato che gli si vuole attribuire di ritenzione di armi proibite.

Questo reato è punibile giusta l'articolo 457 del codice penale colla pena massima di un mese di carcere, onde per chi si trova da ventua mesi in segreta neppure sarebbe mestieri di occuparsene. Ma più che il dovere della difesa lo esige l'onore del giudicabile Giovanni Sabattini che deve essere purgato da qualunque imputazione, affinché, se le poche nostre forze lo consentono, vi faccia ritenere e conoscere per l'onest'uomo che nacque, visse e si conservò sempre.

Promettiamo che tanto l'atto di accusa, quanto la requisitoria parlano di armi rinvenute *nella casa del Sabattini*, e ciò onde confermarsi al disposto del suddetto articolo 457, che contempla ritenzione delle armi *in casa*; ma la imputazione non è esatta; imperocchè siccome vi dimostrammo nel nostro discorso sulla associazione la casa

del Sabattini, è affatto separata dalla osteria aperta al pubblico concorso. Indicammo che una scala conduce ad un pianerottolo ed ivi una porta sempre chiusa e munita di campanello dà accesso alla privata abitazione del Sabattini.

Nessuna interna comunicazione tra i locali che servono all'osteria e la abitazione. Ora non fu già entro la casa che si trovassero i sei stilette, ma nei locali che servono esclusivamente alla osteria, e di conseguenza non si verificava la ritenzione colpita dall'indicato articolo 457. Noi abbiamo veduto negli altri verbali far cenno di armi rinvenute nelle abitazioni e quindi è necessaria una tale distinzione.

Dopo questo schiarimento di fatto, io invoco la vostra attenzione, o signori giurati, a quattro punti, e cioè 1° al luogo dove le armi furono rinvenute; 2° al modo con cui furono scoperte; 3° al tempo in cui furono trovate; 4° alla qualità delle armi rinvenute.

Luogo. Nella osteria della Palazzina sta un interno cortile a cui si accede per due parti: l'una per un portone situato sulla strada comunale, l'altra da un andito vicino alla cucina. Dal cortile si entra in una piccola stalla, ed una piccola rimessa, nel cortile si trovano le boccie che servono per giuoco agli avventori. Dal cortile si entra nelle cantine della osteria, le quali stanno sempre chiuse. Nello stesso cortile vi è l'unica latrina che serve a tutti i locali, l'unica della osteria. Da ultimo per quel cortile si entra in un vasto stanzone destinato a tinazzare. I tini per la bollitura delle uve ivi sono custoditi, e vi restano altresì quelli acquarelli od aquaticci che si denominano *terzi o quarti vini*, che si danno per elemosina, o per bassissimo costo.

Quello stanzone prossimo alla latrina rimane costantemente aperto. E precisamente in questo locale dove si rinvennero le armi. I tini sono disposti in fila, e non toccano a terra, ma posano sopra travi, e tra il trave ed il tino intercede uno spazio, e fu in un punto di quello spazio che si trovarono i sei stilette involti in un cencio di tela bianca, che si verificò non essere eguale per nulla alle biancherie della Palazzina che sono tutte di cotone e non di fto.

La prima conseguenza che ricaveremo dal fatto si è che quel luogo era aperto a tutti, quasi pubblico; coloro che avevano un cavallo da mettere nella stalla, coloro che andavano a prendersi le bocce da giuocare, coloro che volevano servirsi della latrina, avevano libero accesso al cortile e potevano entrare a loro agio nella aperta tinazzara.

Seconda conseguenza da ricavarci che se le armi fossero appartenute al Giovanni Sabattini, ed avesse avuto intenzione di nasconderele, non è credibile le avesse poste in quel luogo. Perché non riporle in sua casa, od almeno non metterle in un armadio o ripostiglio chiuso a chiave? È vera stoltezza il supporre che sei stilette che si nascondono in una tasca da abito, si collochino con dolo o con malizia in luogo che tutti possono accedervi e quindi vederli e scoprirli.

Manca l'argomento di verisimiglianza, di probabilità, la parvenza del vero. Tanto più ponendo mente che il porli in un cencio bianco che fa spicco col nero dei tini, sarebbe uno studiare di mettere l'involto in rilievo per chi entrasse nella stanza. Infatti io che ne feci l'esperimento visivo ebbi a facilmente persuadermi come era agevole l'accorgersene. A meno che si provasse che il Sabattini era pazzo non si potrebbe supporre il concetto di quella collocazione allo scopo poi che quanto sono venuto esponendo risulti agli occhi vostri, o signori giurati, vi presento e unisco agli atti del processo una diligente pianta della osteria della Palazzina, e di tutte le sue adiacenze fatta dal signor Ingegnere Antonio Caprini. Di tale guisa formerete una idea precisa delle località: vedrete il cortile, la latrina, la tinazzara, il punto dove le armi si rinvennero.

E questo esame non servirà solamente per schiarimento al reato delle armi, ma altresì sarà efficace per farvi conoscere la vastità dei locali, del porticato interno, del primo e del secondo prato, del separato ingresso, e così giudicherà se il Sabattini o l'ostiere qualunque possa dal suo banco sorvegliare i concorrenti, sapere dove siano, chi siano, e più ancora di cosa parlino. Ciò per quanto può riferire alla pretesa compartecipazione del Sabattini alla supposta associazione.

Modo con cui furono scoperte le armi. — Fu la mattina del giorno 19 gennaio 1863 che Giovanni Sabattini uscendo dall'osteria per entrare in Bologna si incontrò colla pubblica forza che nulla gli disse e lo lasciò passare. Non poteva immaginare che essa accedesse alla sua osteria come fece. Ivi giunta non si curò di adempiere le prescrizioni comandate dalla legge per garantire le operazioni di visita domiciliare o di perquisizione. Non chiamò naturalmente il padrone che sapevano non essere in casa, non chiamarono nemmeno ad assistere alla visita la moglie del Sabattini che pure era nell'abitazione. Entrarono nei locali, e poscia chiamavano il cameriere Antonio Torri, e fu allora, se la memoria non mi falla, che questi depose che la guardia Zucadelli trovò il piccolo involto, e prima di aprirlo, disse: *quà non ci sono tutti*. È il riferimento di Antonio Torri, di quell'Antonio Torri per il quale il Pubblico Ministero ha ritirato l'accusa di associazione, sebbene confidente del Sabattini, che serviva da tre anni, e che gli viveva sempre al fianco. Si sequestrarono i sei stilette e intanto ritornò a casa il Sabattini ben sorpreso di vedere nella sua osteria la pubblica forza, e peggio di sentire il motivo che li aveva condotti.

Immediatamente disse di nulla sapere, si percosse la fronte gridò che un tradimento, una trama covava sotto quel fatto. Le proteste, le grida a nulla valsero, egli e Antonio Torri, che oggi si ritiene innocente, furono trascinati in carcere, gettati in separate segrete dove stanno da ventun mesi, senza mandato di cattura rilasciato da giudice alcuno, senza querela di alcuno, senza denuncia, senza indizii di reità!!

Io non accennerò al sospetto manifestato da Antonio Torri alla pubblica udienza di avere creduto *un pochino* che gli stilette fossero portati sul luogo da coloro medesimi che erano andati per farne ricerca. No, o signori giurati, ne fo menzione perchè così depose Antonio Torri e la difesa ha diritto di ripetere quello che fu pubblicamente detto; ma la difesa ricava i suoi riflessi da altra parte, e cioè che nel verbale venne indicato che già si sapeva trovarsi ivi le armi per confidenze avute dalla Questura.

La difesa ritiene che se il nome del confidente non fosse occulto, forse si potrebbero trarne lumi per venire in chiaro del tenebroso raggio, essendo certissima cosa che non il Sabattini ma altra persona le armi aveva in quel luogo riposte.

Se invece di agire per misteriose confidenze, si agisse per legittime denuncie o querele, secondo esigono le nostre libere istituzioni, le nostre leggi ed il patto fondamentale dello Stato, quale maggiore garanzia ai cittadini, quale maggiore tutela dei loro diritti? Oh davvero facciamo voti perchè non si verificchino più quelle tenebrose delazioni che la storia e la coscienza così altamente (lo dice il comm. Pescatore) riprovano e maledicono.

Tempo in cui furono rinvenute. — Superiormente indicammo che l'epoca del sequestro fu il 19 gennaio 1863, epoca in cui la pretesa associazione, giusta l'atto di accusa era *sgominata e distrutta*, giacchè se pure avesse esistito, non poteva esistere allora, che si rite-

neva averla conosciuta, allora che tutti i creduti capi ed i membri erano rinchiusi nelle carceri, e non potevano perciò recarsi ai tristi convegni nell'osteria della Palazzina.

Come dunque trovare un nesso tra l'associazione ed il rinvenimento delle armi. Si potrà credere che Sabattini se fosse stato in dolo, conoscendo sgominata e distrutta l'associazione da tanto tempo, tenesse sempre le armi avvolte nel cencio sotto il tino, invece di distruggerle o celarle? Considerate, o signori giurati, la epoca del rinvenimento e vi convincerete non potersi ragionevolmente costituire un anello colla supposta associazione.

Qualità delle armi. Ecco l'ultimo punto che ne rimane a rilevare.

L'atto di accusa che non difetta mai di supposizioni tendenti ad aggravare gli imputati nel titolo di questo reato che si esprime nei seguenti termini.

« Per quantunque sia molto probabile che tutte le armi sequestrate abbiano servite alla consumazione dei molti reati che l'associazione dei malfattori ha commesso, e della quale gli accusati fecero parte, pure non pertanto il fatto del porto non si potè accertare che per il Laghi. Per gli altri è provata la sola ritenzione. »

Da questa insinuazione si rileva come si intenderebbe che gli accusati dovessero rispondere non solo della ritenzione, ma che il rinvenimento servire dovesse di argomento di accusa nel titolo di associazione perchè quelle armi avessero servito a commettere reati. La supposizione per altro è smentita dagli atti stessi fiscali: è smentita solennemente dalla perizia eseguita dal coltellinaio Leandro Zanini che i stilette che non erano che lime appuntate erano tutti affatto nuovi, foggiate di fresco e dalla stessa mano che due non furono mai sicuramente adoperate neppure come lime, le altre quattro ridotte di fresco a superficie più o meno liscia mediante il fuoco e l'opera dei fabbricatori. Si rileva pertanto dalla perizia che le armi erano fatte allora dopo che era distrutta e sgominata l'associazione, e non avevano potuto servire alla consumazione di verun reato.

Ne attesa la loro forma quelle armi neppure potevano valere all'intento di intimorire, massime in tempo di notte, non può ritenersi che gli assassini volessero adoperare armi che appena stanno nelle mani, e che stante la loro piccolezza quasi sarebbero invisibili. Ricordatevi, o signori, che gli stilette sono lunghi undici centimetri, e larghi due centimetri. Non porrò in ridicolo la natura di quelle armi siccome altri fece alla udienza, ma concluderò che quelle armi non servirono, nè potevano servire alla esecuzione dei reati se stante la lucidità e freschezza della imbrunitura sembravano fatti pochi giorni innanzi il loro rinvenimento. Ed in questo caso mi pare non dicesse male il rapporto del signor questore, che le difese del Sabattini all'atto del verbale cioè « l'introduzione della cantina costante mente aperta e della frequenza degli avventori non possa ritenersi che maliziosa e suggerita nell'intento di poter escludere a tempo la reità (sic) della odierna imputazione. »

Non erano insinuazioni maliziose e studiate, non erano suggerimenti ma verità positive, che ho fiducia avere dimostrate e provate, le quali ne fanno certo che anche questa imputazione non aveva appoggio, e meno poteva averne per togliere la libertà e l'onore a due onesti cittadini.

Mi accorgo di essermi troppo esteso per un titolo così tanto lieve, ma vogliate condonarlo all'amore che io porto alla difesa del Giovanni Sabattini, della cui innocenza sempre più mi convinco quanto più ho occasione di approfondire e sviscerare i fatti che lo riguardano. Siccome lo credo vittima di una grande sventura, non mi basta di ingenerare dubbiezze nell'animo vostro, desidero insinuarvi la certezza della sua innocenza.

Vorrei che si fosse permesso aggiungere una parola al No, che spero pronuncierete sulla sua colpeabilità a forma

degli oracoli, fosse di aggiungere al No perchè l'accusa fu ingiusta e crudele.

L'avvocato FILIPPI per la grassazione connessa a Marzabotto difende:

Gardini A.

Ceneri G.

Signori Giurati!

Alessio Gardini, Ceneri Giacomo si trovarono essi fra i grassatori, i quali nella notte del 12 luglio invasero la casa del sig. Innocenti a Marzabotto?

Ecco la questione che ci è proposta, e che io vi dimostrerò doversi risolvere in senso negativo, sebbene il P. M. sostenga che realmente fra quei grassatori vi fossero Gardini Alessio e Ceneri Giacomo.

Innanzi di passare però alla discussione degli argomenti, su cui si fonda l'accusa, è necessario, signori giurati, di fare una specie di storia di questa causa penale; imperocchè ciò ne gioverà assai per disaminare il valore delle deposizioni di quei testimoni, le quali vengono dal P. M. richiamate a sostegno dell'accusa.

Il misfatto avveniva, e voi lo ricordate nel giorno 12 luglio 1861, poco dopo l'autorità di pubblica sicurezza vigile e solerte raccoglieva alcuni elementi, indicava alcuni uomini, sui quali cadevano sospetti di aver commesso quella grassazione, e questi indizi, ed i nomi di questi uomini sono contenuti in un rapporto il quale porta la data del 14 agosto 1861, ed è a notarsi, come ben otto di quei nomi che sono consegnati in quei rapporti sono i nomi di coloro che sono posti in accusa, e che uscirono poi dalla bocca del testimonio fiscale il più importante.

Dopo il rapporto del signor Cerati il cui nome si legge a piedi di quello, che porta la data del 14 agosto, altri indizi si raccolsero, o meglio, si credette d'aver raccolti, e venivano assunti ad esame Ballarini Cesare, Ballarini Domenico, Cevenini Pietro e Marchi Raffaele, persone le due prime proprietarie, cameriere il Marchi, e vicino di casa il Cevenini dell'osteria di San Biagio; osteria la quale si trova sullo stradale, che da Bologna mette a Marzabotto, e così vicino al luogo del reato. Si supponeva, che se quattro suindicati avessero viste e conosciute le persone che di là erano passate dirette appunto a quella volta.

Il Ballarini Cesare negò di avere conosciuto persone; ed interrogati Cevenini Pietro e Marchi Raffaele, affermarono pur essi di non aver conosciuto alcuno: allora questi due furono posti in arresto, e nel giorno 5 ottobre 1862 essi, tuttavia in arresto, fecero una dichiarazione la quale confermarono immediatamente davanti al giudice istruttore, ed erano posti in libertà.

Usciti di carcere il Marchi Raffaele, ed il Pietro Cevenini, fecero una dichiarazione ricevuta da un ufficiale pubblico, da un notaio, che essi nulla di vero avevano detto nella deposizione 5 ottobre, fatta davanti all'autorità di pubblica sicurezza, e confermata davanti al giudice istruttore.

Non bastò: la Sezione d'accusa presso la Corte d'Appello, la quale era investita della cognizione della causa, e doveva giudicare se dovessero portarsi davanti alla Corte d'Assisie coloro a cui carico s'era istruito il processo, ordinava l'audizione, per mezzo d'un suo esimio consigliere, di Cevenini Pietro e di Marchi Raffaele. Il consigliere della Corte Eccellentissima, nel giorno 29 novembre 1862, interrogava Cevenini Pietro e Marchi Raffaele, e questi dichiaravano ancora una volta che tutto quanto avevano essi depresso dinanzi alla Regia Questura, e confermato davanti al giudice istruttore nel giorno 5 ottobre, non era vero.